



Regolamento

CONCESSIONE di FINANZIAMENTI e BENEFICI ECONOMICI ad ENTI PUBBLICI ed a SOGGETTI PRIVATI

**Approvato dal Consiglio Comunale di Pomarance
con deliberazione n. 103 del 17 novembre 1997**



TITOLO I - FINALITÀ'

Articolo 1

1 - Con il presente Regolamento il Comune di Pomarance, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e altri benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n.241 e dallo Statuto Comunale, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

2 - Con il presente Regolamento viene inoltre istituito, in base a quanto stabilito dall'art. 34 dello Statuto del Comune di Pomarance l'Albo degli organismi associativi che operano nel Comune.

Articolo 2

1 - L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite nel presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2 - L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono,

Articolo 3

1 - La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'Art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

2 - Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla Legge.

3 - Di tali atti ogni cittadino può prendere visione e/o averne copia in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento comunale approvato con delibera consiliare n.97 del 24/10/97.

TITOLO II – SETTORI D' INTERVENTO

Articolo 4

1 - I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e a soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma;

- a) Sociale
- b) Pubblica Istruzione
- c) Cultura ed informazione
- d) Sport e tempo libero
- e) Turismo
- f) Ambiente
- g) Sviluppo Economico



2 - Sono esclusi dalla presente disciplina i costi "sociali" che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendogli stessi regolati:

- a) Per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi, dalla disciplina da stabilirsi in conformità dell'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- b) Per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Articolo 5 **Attività nel settore sociale**

1 - I contributi o i benefici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a Enti pubblici e privati o ad Associazioni (Leggi Regionali 58/85 e 36/90) che operano senza finalità di lucro nel settore sociale per le seguenti finalità:

- a) Organizzazione e gestione di attività e servizi socio assistenziali di particolare rilevanza;
- b) Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale.

2 - Per le medesime attività può essere prevista la concessione in uso di beni mobili o immobili o attrezzature di proprietà o nella disponibilità comunale finalizzata alla gestione di servizi ed attività di particolare rilevanza nel campo socio assistenziale.

Articolo 6 **Attività nei settori della Pubblica Istruzione**

1 - I contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a persone o Enti Pubblici e privati o ad Associazioni senza finalità di lucro che operano nel settore educativo per le seguenti finalità:

- a) Attività ed iniziative promozionali e culturali nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
- b) Iniziative ed interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative per ragazzi e ragazze;
- e) Incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extra scolastiche giovanili;
- d) Attività di interesse pedagogico - didattico;
- e) Interventi socio - educativi a favore di disabili e svantaggiati inseriti nei diversi ordini di scuole;
- f) Iniziative ed interventi utili a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare attenzione alle problematiche formative degli immigrati ed extracomunitari.

Articolo 7 **Attività nel settore culturale e dell'informazione**

1 - I contributi o benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a persone ed Enti pubblici e privati o ad Associazioni senza finalità di lucro che operano nel settore culturale per le seguenti finalità:

- a) Allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione su aspetti della vita culturale e della storia delle Comunità presenti nel territorio Comunale;
- b) Iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo teatrale, musicale,



cinematografico, video, ecc.;

e) Valorizzazione e rilancio del ruolo delle istituzioni culturali;

d) Conservazione ed accrescimento dei patrimoni artistici e culturali;

e) Iniziative (conferenze, convegni, seminari ecc...) finalizzate allo sviluppo e promozione di strumenti informativi nei vari campi delle attività culturali.

Articolo 8

Attività nel settore Sportivo e Tempo libero

1 - I contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a persone ad Enti Pubblici e privati o ad Associazioni senza finalità di lucro che operano nel settore sportivo e del tempo libero per le seguenti finalità;

a) Attività nell'ambito della scuola e del lavoro a favore dei soggetti portatori di handicap; per l'affermazione all'educazione dei giovani con l'avviamento allo sport di base; a favore dei meno giovani e quindi, degli anziani, attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e ricreative;

b) Manifestazioni sportive e ricreative che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socio-culturale con componenti turistico - economiche coinvolgenti una pluralità di categorie cittadine.

2 - Inoltre i contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a persone ed Enti Pubblici e privati che abbiano effettuato, a propria cura e spese, interventi di competenza dell'Amministrazione Comunale, preventivamente autorizzati.

Articolo 9

Attività del settore turistico

1 - I contributi o i benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a persone o Enti pubblici e privati o Associazioni senza finalità di lucro che operano nel settore turistico per le seguenti finalità;

a) Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, ecc... di richiamo turistico;

b) Promozione turistica attraverso la partecipazione a mostre e fiere del turismo e la stampa di idoneo materiale promozionale.

Articolo 10

Attività nel settore dell'Ambiente

1 - I contributi e benefici economici di cui al presente Regolamento possono essere concessi a persone od Enti pubblici e privati o Associazioni senza finalità di lucro che operano nel settore dell'ambiente per le seguenti finalità:

a) Esposizioni, convegni, attività promozionali che servano di stimolo per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale;

b) Attività informative ed educative anche al fine di sviluppare nei giovani e nella comunità una conoscenza ecologica.

Articolo 11

Attività nel settore dello Sviluppo Economico

1 - I contributi ed i benefici economici al presente Regolamento possono essere concessi a



persone ed Enti pubblici e privati od Associazioni senza finalità di lucro per iniziative nel campo dello Sviluppo Economico che abbiano le seguenti finalità:

- a) Valorizzazione del tessuto economico e produttivo del territorio comunale;
- b) Accrescimento del ruolo economico e produttivo del territorio comunale;
- c) Sviluppo nella ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività produttive nel territorio comunale.

TITOLO III – SOGGETTI AMMESSI

Articolo 12

1 - La concessione di convenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:

- a) persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica che esercitano prevalentemente "la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) associazioni non riconosciute o di fatto comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

TITOLO IV- ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Articolo 13

1 - Secondo quanto stabilito dall'articolo n. 34, comma 4, dello Statuto del Comune di Pomarance e dal secondo comma dell'art. 1 del presente Regolamento, è istituito un Albo dove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associati vi che operano nel comune di Pomarance.

2 - Per l'iscrizione nell'Albo dell'Associazione è necessario presentare istanza, a mezzo dell'allegato modello 1, allegando i documenti necessari all'istruttoria della pratica.

3 - L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accertamento dei seguenti requisiti:

- a) Lo Statuto dell'Associazione deve indicare con chiarezza che trattasi di Associazione non a scopo di lucro;
- b) Deve essere garantita la partecipazione di ogni cittadino senza discriminazione di alcuna natura;
- e) L'Associazione deve possedere un numero di associati non inferiore a 10;
- d) L'Associazione deve avere la sua sede legale nel territorio comunale o comunque, se trattasi di Associazione a carattere nazionale, deve avere nel territorio comunale una sezione distaccata e le finalità dell'Associazione non devono essere in contrasto con quanto previsto nel titolo II del presente Regolamento.

4 - L'accettazione dell'istanza, vista l'istruttoria dell'ufficio competente è deliberata dalla Giunta Comunale e trasmessa al dirigente del settore per l'iscrizione nell'Albo.

5 - Le Associazioni iscritte all'Albo dovranno provvedere entro il 30 aprile di ogni anno a



rimettere all'Amministrazione Comunale per il necessario aggiornamento dell'Albo, copia del bilancio consuntivo approvato ed a comunicare eventuali variazioni statutarie e di composizione degli organi sociali.

6 - La concessione di contributi ordinari, finalizzati cioè allo svolgimento della normale attività, alle associazioni operanti nel territorio comunale è subordinata all'iscrizione nell'albo previsto dal precedente comma.

7 - Alle Associazioni iscritte nell'Albo suddetto può essere concesso, quando possibile, l'uso dei locali e strutture comunali, in maniera non continuativa, per lo svolgimento di proprie iniziative e per le riunioni dei propri organi sociali.

TITOLO V - PROCEDURE

Articolo 14

1 - La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.

2 - La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso dell'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni delle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3 - Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi.

4 - Le procedure previste dal presente Regolamento non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 18.

Articolo 15

1 - Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici dovranno contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

2 - Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente Regolamento, a seconda delle finalità alle quali si intende destinare il finanziamento richiesto.

3 - Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico - amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

Articolo 16

1 - Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorie al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al regolamento sui tempi procedurali.

2 - Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità di intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3 - Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta a favore di soggetti ed iniziative che,



secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Articolo 17

1 - Il settore competente predispose, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2 - Il responsabile del settore esprime sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento.

TITOLO VI - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Articolo 18

1 - Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo della dichiarazione sostitutiva dei redditi effettivi propri del nucleo familiare a cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà inoltre essere precisato se il richiedente beneficia per l'intervento al quale essa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2 - Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento della Giunta comunale, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso da erogare con determinazione di impegno.

3 - L'erogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata con determinazione del dirigente dell'Ente entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta.

Se questa risulta inferiore a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

4 - L'erogazione dei sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano l'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco al dirigente del relativo settore nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità.

Articolo 19

1 - Per gli enti pubblici e privati e le Associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art.



4, l'istanza di concessione deve essere corredata per il primo anno, di copia del bilancio di previsione e dal programma di attività; per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque per l'anno successivo a quello per il quale ha fruito del contributo del comune, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del comune.

2 - Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di propri beni.

3 - L'erogazione dei contributi finanziari avviene entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

Articolo 20

1 - Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle inclusa quella a proprio carico.

2 - L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente avviene di norma alla fine della manifestazione, previa rendicontazione, ma sono consentite anche erogazioni parziali previa rendicontazione parziale ed eccezionalmente erogazione di acconti nella misura massima del 40% dell'importo del contributo assegnato al fine di mettere l'Associazione nelle condizioni più favorevoli per la realizzazione dell'iniziativa.

Articolo 21

1 - L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui all'art. 13, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art. 19.

2 - Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone private, o enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3 - Il Comune non assume sotto nessun aspetto responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto di obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

4 - La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.



5 - Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

Articolo 22

1 - Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2 - Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3 - Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4 - La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5 - Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

TITOLO VII- INTERVENTI STRAORDINARI

Articolo 23

1 - Possono essere concessi contributi per attività di particolare rilievo non prevedibili entro i termini indicati dal presente Regolamento per le quali siano state presentate domande per eccezionali motivi, adeguatamente documentati, oltre il termine previsto dal presente Regolamento.

2 - Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.

TITOLO VIII – NORME FINALI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 24

1 - Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo Regionale di Controllo diviene esecutivo, previa ripubblicazione all'Albo per 15 giorni consecutivi.
